



**Sistema autonomo imballaggi in PET
per liquidi alimentari
(decreto di riconoscimento definitivo MITE n.
44/2021)**

Audizione Atto Governo n. 1

Correttivo imballaggi e rifiuti di imballaggio

- I. Chi è CORIPET
- II. Il d.lgs. N. 116/2020
- III. Il correttivo al d.lgs. 116/2020 (AG n. 1)
- IV. Il rischio di un «ritorno al passato»
- V. Le proposte di CORIPET

Senato della Repubblica, VIII Commissione Ambiente
Roma, 12.12.2022

Chi è CORIPET

→ CORIPET è un **sistema di responsabilità estesa del produttore - EPR** riconosciuto dal MITE (decreto n. 44/2021) per il **riciclo delle bottiglie in PET** post consumo.

→ E' composto attualmente da 57 consorziati con una quota di mercato del 51,8%. Tra i principali consorziati vi sono:

Categoria **Produttori**: Sanpellegrino S.p.a. (Gruppo Nestlè), Ferrarelle S.p.a., Lete S.p.a., Fonti di Vinadio S.p.a. (Sant'Anna), Coca Cola, Acque Minerali d'Italia S.p.a., Ariete Latte Sano S.p.a., Granarolo S.p.a., Parmalat S.p.a., Centrale del Latte di Roma S.p.a. etc.

Categoria **Riciclatori**: Dentis Recycling Italy Srl, Aliplast Spa (Gruppo Hera), Erreplast Srl, Gurit Italy Pet Recycling Srl.

→ CORIPET è un progetto costruito su due pilastri:

1. il sistema tradizionale di raccolta, selezione e riciclo (Comuni convenzionati e popolazione servita oltre il 90%);
2. Il sistema delle cd. macchine mangia-bottiglie o ecocompattatori.

Il d.lgs. N. 116/2020



- Tappa fondamentale: avvio del processo di apertura concorrenziale e di allineamento al diritto europeo; più concorrenza e più riciclo.
- Parità di condizioni tra EPR autonomi e consorzi di filiera (come richiesto anche da AGCM e Cons. di Stato).
- Spinta all'innovazione grazie alle nuove raccolte selettive di qualità necessarie per centrare gli obiettivi europei specifici sulle bottiglie (bottle to bottle e PET riciclato nelle bottiglie).
- Governance paritaria con previsione dell'accordo di comparto tra tutti gli stakeholders coinvolti (ANCI, EPR autonomi, consorzi di filiera)

Il correttivo al d.lgs. N. 116/2020 (AG n. 1)



- Mancato consolidamento del processo di apertura concorrenziale funzionale ad un maggiore riciclo, iniziato dal d.lgs. N. 116.
- Alcuni esempi: **i)** eliminata la possibilità di creazione di sistemi EPR su istanza di parte; **ii)** introdotto per la prima volta il potere sostitutivo di CONAI ai sistemi autonomi che presta il fianco ad accordi diretti tra solo alcuni dei partecipanti, per escludere i consorzi autonomi stessi; **iii)** passo indietro sulle raccolte selettive: non viene chiarito una volta per tutte che i cittadini possono conferire i propri rifiuti nei circuiti di raccolta e riciclo attivati dai sistemi EPR (eco-compattatori e/o sistemi di cauzione).

Il rischio di un «ritorno al passato»

L'AG n. 1 per molti aspetti segna un forte passo indietro rispetto al processo di apertura concorrenziale e di allineamento al diritto europeo che invece il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 aveva in parte iniziato a realizzare, e che **andrebbe quindi ora completato e non rimesso in discussione.**

Il rischio con questa riforma è il **ritorno a logiche di monopolio e rendite di posizione** che penalizzano tanto il tessuto economico-imprenditoriale italiano, quanto il raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Rischio di soluzioni frettolose a causa dell'impossibilità per le commissioni parlamentari di esaminare con i giusti tempi il testo predisposto dal Governo (che ha ricevuto parere negativo della Conferenza unificata Regioni ed enti locali).

Le proposte di CORIPET

Alleghiamo un documento che elenca le ns. proposte così strutturate:

- **Modifiche apportate dal correttivo che NON andrebbero fatte e andrebbero quindi eliminate dal correttivo (artt. 178 bis; 188 bis; 221 bis; 224; 237);**
- **Modifiche che ANDREBBERO FATTE ma che il correttivo non apporta (artt. 178 ter; 198; 219 bis; 221; 224; 237).**

Grazie per l'attenzione!



Via San Maurilio,
23 - 20121
Milano

info@coripet.it

Commenti allo schema di correttivo al d.lgs. n. 116/2020

[“Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”].

1. Modifiche all’art. 178 bis (Responsabilità estesa del produttore) che non andrebbero fatte

- Lo schema di correttivo elimina la possibilità che siano istituiti regimi di EPR su istanza di parte: in contrasto con art. 8 direttiva 2008/98/CE per cui i produttori possono assumere “di loro iniziativa” gli obblighi EPR e questo è grave perché impedisce di fatto l’istituzione di nuovi EPR;

2. Modifiche all’art. 178-ter (Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore) che andrebbero fatte ma non ci sono:

- Lo schema di correttivo dovrebbe chiarire che, come prevede la normativa europea (artt. 8 e 8 bis direttiva 2008/98 cit.), tali requisiti si applicano a tutti i sistemi di EPR, sia nell’ambito degli imballaggi – quindi si applicano sia ai consorzi del sistema CONAI (art. 223 TUA) che agli EPR autonomi (artt. 221 e 221 bis TUA) – sia nell’ambito di altre filiere (RAAE, oli, etc.) ma non lo fa...

3. Modifiche all’art. 188 bis (Sistema di tracciabilità dei rifiuti) che non andrebbero fatte

- Al nuovo comma 3 bis introdotto dallo schema di correttivo andrebbe eliminata la menzione dei sistemi EPR come soggetti gravati dall’obbligo di iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti: si tratta infatti di soggetti che per la gestione dei rifiuti di propria competenza si avvalgono di soggetti terzi (operatori di raccolta, impianti di selezione e riciclo) per cui sono questi soggetti terzi a doversi iscrivere nel Registro e inserire i dati dei rifiuti trattati, tanto più che l’art. 190 comma 4 TUA già consente agli EPR di assolvere agli oneri relativi al registro di carico e scarico senza tenere tale registro ma tramite analoghe evidenze documentali o gestionali.

4. Modifiche all’art. 198 (Competenze dei Comuni) che andrebbero fatte ma non ci sono.

- Lo schema di correttivo dovrebbe intervenire sul comma 2 bis dell’art. 198 cit., che è stato inserito dal d.lgs. n. 116/2020 [in particolare dall’articolo 1, comma 24, lettera c), del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116]. Questa disposizione viene infatti intesa da taluni soggetti e operatori come norma che implicherebbe l’obbligo per i cittadini (le utenze domestiche) di conferire i propri rifiuti esclusivamente al gestore del servizio pubblico (cassonetti stradali, porta a porta o sistemi misti), con conseguente divieto di utilizzo ad es. degli eco-compattatori per il riciclo delle bottiglie in PET attivati dai sistemi di EPR per assolvere agli obblighi della direttiva SUP (*bottle to bottle* di cui alla direttiva SUP 2019/904), o divieto per i cittadini di restituzione delle bottiglie nei punti vendita nell’ambito dei sistemi di cauzione. Si tratterebbe di un divieto evidentemente in contrasto con la normativa europea e il raggiungimento degli sfidanti obiettivi di riciclo imposti dalla SUP e che peraltro sarebbe in contrasto con lo stesso comma 1 dell’art. 198 cit. (come modificato sempre dal d.lgs. n. 116/2020), che prevede la privativa comunale esclusivamente sui rifiuti urbani avviati allo smaltimento, ma non su quelli avviati a riciclo. Occorre quindi che in sede di correttivo si faccia definitiva chiarezza sul punto, altrimenti l’intervento effettuato con il d.lgs. n. 116/2020, volto a promuovere maggiore concorrenza ed efficienza nella gestione dei rifiuti, paradossalmente si risolverebbe in una restrizione anticoncorrenziale e in un grave ostacolo al raggiungimento degli obiettivi di riciclo europei.

5. Modifiche all’art. 219 bis (Sistema di riutilizzo degli imballaggi) che andrebbero fatte ma non ci sono

- Lo schema di correttivo di fatto riscrive l’art. 219 bis, circoscrivendo la portata applicativa dei sistemi di cauzione ivi previsti ai soli imballaggi riutilizzabili, senza peraltro chiarire quali essi siano. Lo schema di correttivo dovrebbe invece prevedere l’applicazione dei sistemi di cauzione anche sugli imballaggi

monouso (in vetro, carta, plastica, alluminio) contenenti liquidi alimentari destinati al riciclo. Tali sistemi sono ampiamente diffusi in molti Paesi UE e rispondono anche agli sfidanti obiettivi di raccolta e riciclo (specifici sulle bottiglie in PET) previsti dalla Direttiva SUP (artt. 6 e 9 dir. 2019/904 cit.). In Italia (ma non solo) gli imballaggi riutilizzabili sono scarsamente diffusi per cui la norma così come proposta dal correttivo avrebbe di fatto un campo di applicazione marginale, mentre se la si applicasse anche agli imballaggi monouso destinati al riciclo (bottiglie, lattine etc.) il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi ambientale sarebbe molto significativo.

6. Modifiche all'art. 221 (Obblighi dei produttori e degli utilizzatori) che ci sono ma non vanno bene

- Lo schema di correttivo dovrebbe espungere dal comma 3 l'inciso "su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224,", poiché il ritiro dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico avviene, come già chiarito al comma 2 dell'art. 221 cit., "su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5," ossia secondo quanto previsto dall'accordo di comparto introdotto dal d.lgs. n. 116/2020 che coinvolge non solo CONAI, ma anche gli EPR autonomi (i cui produttori sono fuori da CONAI come prevede lo stesso comma 2 dell'art. 221 cit.).

7. Modifiche all'art. 221 bis (Sistemi autonomi) che andrebbero tolte

- Lo schema di correttivo intenderebbe richiedere che lo statuto degli EPR autonomi sia conforme <<allo "statuto tipo" di cui all'articolo 223, comma 2>>, ossia al DM MATTM 24.6.2016, come modificato dal DM MATTM 3.5.2017. Tuttavia, come si legge nei DM cit., detto statuto tipo è stato dettato con esclusivo riferimento ai "produttori, che non organizzano autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio" (II° visto – premesse DM cit.) e ai consorzi costituiti "Ai sensi di quanto previsto dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" (art. 1 DM 24.6.2016 cit.), ossia costituiti ai sensi della disposizione (art. 223 cit.) che riguarda non gli EPR autonomi (disciplinati invece dagli artt. 221 e 221 bis TUA), ma i consorzi di filiera del sistema CONAI. Si tratta di un evidente cortocircuito che va eliminato non potendosi applicare detto statuto tipo – che risulta peraltro datato essendo stato redatto ben prima delle modifiche apportate dalle direttive UE 851 e 852 del 2018 recepite con il d.lgs. n. 116/2020 – agli EPR autonomi. Ne discende che occorre espungere dall'art. 221 bis, comma 1, ogni riferimento allo statuto tipo e quindi l'intero inciso <<nonché allo "statuto tipo" di cui all'articolo 223, comma 2.>> (ovvero in subordine attribuire al MITE il compito di rielaborare un nuovo statuto tipo valevole per tutti gli EPR, sia quelli costituiti in forma individuale che quelli costituiti in forma collettiva, sia quelli del sistema CONAI che quelli autonomi, che risulti aggiornato e tenga conto delle nuove previsioni introdotte dalle direttive UE 851 e 852 del 2018 recepite con il d.lgs. n. 116/2020).

8. Modifiche all'art. 224 (Consorzio nazionale imballaggi) che andrebbero fatte ma non ci sono

- Lo schema di correttivo dovrebbe prevedere al comma 1 dell'art. 224 che lo statuto del CONAI debba adeguarsi, tra l'altro, anche ai requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'art. 178 ter (pubblicità delle informazioni, qualità dei dati raccolti e trasmessi alle autorità, meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati da regolari verifiche indipendenti. Etc.).
- Lo schema di correttivo dovrebbe prevedere al comma 5 ter dell'art. 224 che la quota di rifiuti di propria competenza gestita dagli EPR (di filiera o autonomi) mediante raccolte su superfici private non concorre alla determinazione dei costi da sostenere per la copertura degli oneri del servizio pubblico di raccolta.

8bis. Modifiche all'art. 224 (Consorzio nazionale imballaggi) che non vanno bene

- Lo schema di correttivo intenderebbe intervenire sulla lett. e) del comma 3 dell'art. 224 cit. per escludere gli EPR autonomi dal novero dei soggetti beneficiari di una quota del contributo ambientale qualora questi raggiungano risultati di riciclo superiori a quelli minimi. La proposta non appare

condivisibile poiché discrimina gli EPR autonomi virtuosi (esclusi da tale beneficio) rispetto ai consorzi di filiera del CONAI (beneficiari di tale quota).

- Lo schema di correttivo intenderebbe prevedere che CONAI possa subentrare e sostituirsi non solo ai propri consorzi di filiera, ma anche agli EPR autonomi, nella stipula delle convenzioni locali con i gestori della raccolta. Questa novella è in contrasto, da un lato, con gli artt. 221 e 221 bis TUA per cui i produttori aderenti agli EPR autonomi non fanno parte del sistema CONAI - che quindi, come consorzio di diritto privato, non può sostituirsi a soggetti terzi non consorziati e, dall'altro, è in contrasto con l'apertura concorrenziale che è stato uno dei tratti caratterizzanti del d.lgs. n. 116/2020. Tale subentro e sostituzione rischia infatti di generare distorsioni concorrenziali nella misura in cui potrebbe impedire o rendere oltremodo difficoltoso l'accesso diretto alle infrastrutture di raccolta da parte degli EPR autonomi, che invece è espressamente previsto dagli artt. 219 (comma 3 lett. a) e 222 TUA (comma 1 lett. a) e deve avvenire a parità di condizioni con gli EPR del sistema CONAI.

9. Modifiche all'art. 237 (Criteri direttivi dei sistemi di gestione) che dovrebbero esserci ma non ci sono

- Lo schema di correttivo dovrebbe prevedere al comma 1 dell'art. 237 il rispetto non solo dei principi dell'art. 178 ma anche dei requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'art. 178 ter.
- Lo schema di correttivo dovrebbe prevedere al comma 6 lett. f) dell'art. 237 che la contabilità dedicata debba essere adottata, per ciascuna tipologia di imballaggio, anche da parte degli EPR che gestiscano diverse tipologie di imballaggi soggette a diversi contributi ambientali. Solo in questo modo è infatti possibile la verifica della congruità del valore del contributo ambientale fissato per una data tipologia di imballaggio, rispetto ai costi di gestione sostenuti dall'EPR per detta specifica tipologia. Detto altrimenti poiché, a monte, il contributo ambientale viene fissato "per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili" tenuto conto della loro maggiore o minore riciclabilità (art. 237 comma 4), la contabilità separata a valle (ossia l'indicazione dei ricavi e dei costi specificamente riferiti ad una data tipologia di imballaggio) consente la verifica della congruità o meno del valore del contributo fissato su quella specifica tipologia di imballaggio
- Lo schema di correttivo dovrebbe prevedere sempre al comma 6 lett. f) dell'art. 237 che tutti gli avanzi di gestione, non solo quelli derivanti dal contributo ambientale, non concorrono alla formazione del reddito, esattamente come prevede già l'art. 224 TUA comma 4. Attualmente invece abbiamo due disposizioni in contrasto tra loro, una (art. 237 comma 6 lett. f) che prevede che solo gli avanzi da contributo ambientale non concorrono alla formazione del reddito, l'altra (art. 224, comma 4) che prevede invece che tutti gli avanzi di gestione accantonati (indipendentemente se derivanti dal contributo o dai ricavi dalla vendita ad asta dei rifiuti) non concorrono alla formazione del reddito.

9bis. Modifiche all'art. 237 (Criteri direttivi dei sistemi di gestione) che andrebbero eliminate perché non vanno bene

- Lo schema di correttivo al comma 4 dell'art. 237 intenderebbe inserire il riferimento, nella determinazione del contributo ambientale da parte degli EPR, ai ricavi derivanti "dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai prodotti", per cui, secondo detta novella proposta, il contributo ambientale andrebbe determinato dagli EPR al netto di tali ricavi. Si tratta però di un riferimento improprio e da eliminare poiché le materie prime secondarie (ossia quelle ottenute in esito al processo di riciclo) sono prodotte non dagli EPR ma dai riciclatori e i ricavi derivanti dalla loro vendita spettano appunto ai riciclatori e non ai consorzi EPR. Sarebbe impossibile per gli EPR determinare il contributo ambientale al netto di ricavi spettanti non a loro, ma ad altri soggetti, ricavi di cui dunque gli EPR non beneficiano.

Proposte emendative allo schema di correttivo al d.lgs. n. 116/2020

[“Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”].

1. Emendamento relativo all’art. 178 bis (Responsabilità estesa del produttore)

Emendamento: All’art. 1, comma 1, dello schema di correttivo, la lett. a) è così riformulata “a) dopo le parole “responsabilità estesa del produttore” sono inserite le seguenti: “di cui all’articolo 183, comma 1, lettera g-bis) del presente decreto”.

Razionale: occorre mantenere la possibilità prevista dalla normativa vigente che siano istituiti regimi di EPR su istanza di parte. Lo schema di correttivo intende invece eliminare tale possibilità, andando così in contrasto con l’art. 8 direttiva 2008/98/CE per cui i produttori possono assumere “di loro iniziativa” gli obblighi EPR, e di fatto impedendo l’istituzione di nuovi EPR pregiudicando così il raggiungimento degli obiettivi ambientali. L’emendamento proposto elimina quindi dalla lett. a) cit. le parole <<al primo periodo, le parole “, anche su istanza di parte,” sono soppresse e>>, con le quali appunto si eliminava la possibilità che siano istituiti regimi di EPR su istanza di parte.

2. Emendamento relativo all’art. 178 ter (Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore)

Emendamento: All’art. 1, comma 2, dello schema di correttivo, inserire in apertura, prima delle parole “All’articolo 178-ter, comma 9, (...)”, le seguenti: <<All’articolo 178-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 inserire “Tutti” prima delle parole “I regimi di responsabilità estesa del produttore rispettano (...)”.

Razionale: Occorre chiarire che, come prevede la normativa europea (artt. 8 e 8 bis direttiva 2008/98 cit.), i requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore si applicano a tutti i sistemi di EPR, sia nell’ambito degli imballaggi – quindi si applicano sia ai consorzi del sistema CONAI (art. 223 TUA) che agli EPR autonomi (artt. 221 e 221 bis TUA) – sia nell’ambito di altre filiere (RAAE, oli, etc.).

3. Emendamento relativo all’art. 188 bis (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)

Emendamento: All’art. 1, comma 10, lett. b) dello schema di correttivo, che introduce il comma 3 bis nell’art. 188 bis del TUA, sono eliminate dal predetto comma 3 bis le parole <<i>Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti>>.

Razionale: occorre escludere i sistemi di EPR dal novero dei soggetti tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti perché gli EPR per la gestione dei rifiuti di propria competenza si avvalgono di soggetti terzi (operatori di raccolta, impianti di selezione e riciclo) per cui sono questi soggetti terzi a doversi iscrivere nel Registro e inserire i dati dei rifiuti trattati, tanto più che l’art. 190 comma 4 TUA già consente agli EPR di assolvere agli oneri relativi al registro di carico e scarico senza tenere tale registro, ma tramite analoghe evidenze documentali o gestionali.

4. Emendamento relativo all’art. 198 (Competenze dei Comuni)

Emendamento: All’art. 2 dello schema di correttivo, dopo il comma 2, è inserito il seguente: “3. All’articolo 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 2-bis), è aggiunto il seguente: “3-bis) Le utenze domestiche possono conferire i propri rifiuti urbani nei circuiti di raccolta e avvio a riciclo attivati dai sistemi di responsabilità estesa del produttore di cui al Titolo II e al Titolo III del presente decreto. Tali rifiuti sono

computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani e a tal fine i predetti sistemi di responsabilità estesa del produttore comunicano i relativi dati alle autorità competenti”.

Razionale: occorre integrare l’art. 198 cit. chiarendo che i cittadini (le utenze domestiche) possono conferire i propri rifiuti nei circuiti di raccolta e avvio a riciclo attivati dai sistemi EPR per il raggiungimento degli obiettivi di legge. L’attuale formulazione del comma 2-bis) ha infatti generato incertezze e viene intesa da taluni soggetti e operatori - in contrasto con la normativa europea e con lo stesso comma 1 dell’art. 198 - come norma che, imponendo l’obbligo di conferimento al gestore del servizio pubblico, impedirebbe ai cittadini l’utilizzo ad es. degli eco-compattatori per il riciclo delle bottiglie in PET attivati dai sistemi di EPR per assolvere agli obblighi della direttiva SUP (*bottle to bottle* di cui alla direttiva SUP 2019/904), o come norma che implicherebbe il divieto per i cittadini di restituzione delle bottiglie nei punti vendita nell’ambito dei sistemi di cauzione.

5. Emendamento relativo all’art. 221 (Obblighi dei produttori e degli utilizzatori)

Emendamento: All’art. 6, comma 5, dello schema di correttivo, dopo la lett. a), è aggiunta la seguente: “a bis) al comma 3, le parole “, *su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di cui all’articolo 224,*” sono soppresse.

Razionale: occorre modificare l’art. 221 cit. nel senso di espungere dal comma 3 l’inciso “su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di cui all’articolo 224,” poiché - come già chiarito al comma 2 del medesimo art. 221 cit. - il ritiro da parte degli EPR dei rifiuti conferiti al servizio pubblico avviene non su indicazione di CONAI, ma “su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto dall’accordo di programma di cui all’articolo 224, comma 5,” ossia secondo quanto previsto dall’accordo di comparto introdotto dal d.lgs. n. 116/2020 e tale accordo coinvolge non solo CONAI, ma anche gli EPR autonomi (i cui produttori sono fuori da CONAI come prevede lo stesso comma 2 dell’art. 221 cit.).

6. Emendamento relativo all’art. 221 bis (Sistemi autonomi)

Emendamento: All’art. 6, comma 6, dello schema di correttivo, la lett. a) è sostituita dalla seguente: “a) al comma 1, dopo la parola “*aderire*” sono inserite le seguenti: “*al Consorzio nazionale imballaggi e*”, e le parole “*nonché allo “statuto tipo*” sono soppresse”.

Razionale: occorre espungere dall’art. 221 bis, comma 1 sugli EPR autonomi, ogni riferimento allo statuto tipo di cui all’articolo 223, comma 2, ossia al DM MATTM 24.6.2016, come modificato dal DM MATTM 3.5.2017. Infatti detto statuto tipo, per sua stessa ammissione (II° visto – premesse DM cit.; art. 1 DM 24.6.2016 cit.) riguarda i soli consorzi di filiera del CONAI e non gli EPR autonomi. Si tratta di un evidente cortocircuito che va eliminato non potendosi applicare detto statuto tipo – che risulta peraltro datato essendo stato redatto ben prima delle modifiche apportate dalle direttive UE 851 e 852 del 2018 recepite con il d.lgs. n. 116/2020 – agli EPR autonomi.

7. Emendamenti relativi all’art. 224 (Consorzio nazionale imballaggi)

Emendamento: All’art. 6, comma 9, dello schema di correttivo, la lett. a) è così integrata: dopo la parola “*adeguato*” e prima delle parole “*ai principi contenuti nel presente decreto*” sono inserite le seguenti: “*ai requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all’articolo 178 ter e*”.

Razionale: occorre integrare l’art. 224 cit. nel senso di prevedere al comma 1 che lo statuto del CONAI debba adeguarsi anche ai requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all’art. 178 ter (pubblicità delle informazioni, qualità dei dati raccolti e trasmessi alle autorità, meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati da regolari verifiche indipendenti; etc.).

Emendamento: All’art. 6, comma 9, dello schema di correttivo, la lett. c), n. 2) è soppressa.

Razionale: occorre mantenere la possibilità, prevista dal testo attuale dell'art. 224 cit., che gli EPR autonomi virtuosi possano ricevere una quota del contributo ambientale qualora questi raggiungano risultati di riciclo superiori a quelli minimi.

Emendamento: All'art. 6, comma 9, dello schema di correttivo, dopo la lett. d) è inserita la seguente: "d-bis) al comma 5 ter, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: *"La quota di rifiuti di propria competenza gestita dai produttori e dagli utilizzatori, o dai sistemi di responsabilità estesa del produttore di appartenenza, mediante raccolte su superfici private, non concorre alla determinazione dei costi da sostenere per la copertura degli oneri del servizio pubblico di raccolta"*.

Razionale: occorre integrare l'art. 224 cit. nel senso di prevedere al comma 5 ter che la quota di rifiuti di propria competenza gestita dagli EPR (di filiera o autonomi) mediante raccolte su superfici private, non concorre alla determinazione dei costi da sostenere per la copertura degli oneri del servizio pubblico di raccolta. In caso contrario, gli EPR si troverebbero a pagare due volte la stessa quota, una prima volta per intercettarla e riciclarla attivando circuiti su superficie privata da essi finanziati, e una seconda volta perché quella stessa quota rileverebbe comunque anche sul versante della raccolta pubblica, facendo aumentare i costi a loro carico, disincentivando così le raccolte selettive di qualità che assicurano maggiori obiettivi di riciclo e una miglior qualità del materiale riciclato.

Emendamento: All'art. 6, comma 9, dello schema di correttivo, la lett. f), n. 3) è soppressa.

Razionale: occorre mantenere il testo attuale dell'art. 224 cit. che non prevede che CONAI possa subentrare e sostituirsi anche agli EPR autonomi (che non fanno parte di CONAI) nella stipula delle convenzioni locali con i gestori della raccolta. Tale subentro sarebbe in contrasto, da un lato, con gli artt. 221 e 221 bis TUA per cui i produttori aderenti agli EPR autonomi non fanno parte del sistema CONAI che quindi, come consorzio di diritto privato, non può sostituirsi a soggetti terzi non consorziati. Dall'altro, sarebbe in contrasto con l'apertura concorrenziale che è stato uno dei tratti caratterizzanti del d.lgs. n. 116/2020. Tale subentro e sostituzione rischia infatti di generare distorsioni concorrenziali nella misura in cui potrebbe impedire o rendere oltremodo difficoltoso l'accesso diretto alle infrastrutture di raccolta da parte degli EPR autonomi, che invece è espressamente previsto dagli artt. 219 (comma 3 lett. a) e 222 TUA (comma 1 lett. a) e deve avvenire a parità di condizioni con gli EPR del sistema CONAI.

8. Emendamenti relativi all'art. 237 (Criteri direttivi dei sistemi di gestione)

Emendamento: All'art. 7, comma 3, dello schema di correttivo, la lett. a) è sostituita dalla seguente: "a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole *"tenendo conto dei principi di cui all'articolo 178"* sono aggiunte le parole *"e all'articolo 178 ter"* e al secondo periodo, le parole *"nelle aree"* sono sostituite dalle seguenti: *"alle aree"*;

Razionale: occorre prevedere al comma 1 dell'art. 237 il rispetto non solo dei principi dell'art. 178, ma anche dei requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'art. 178 ter.

Emendamento: All'art. 7, comma 3, dello schema di correttivo, la lett. b) è sostituita dalla seguente: "b) al comma 4, primo periodo, dopo la parola *"riutilizzo,"* le parole *"dalla vendita delle materie prime ottenute dal prodotto"* sono sostituite dalle seguenti: *"dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti,"*.

Razionale: occorre mantenere il testo attuale dell'art. 237 cit. che non prevede che il contributo ambientale sia determinato al netto dei ricavi (spettanti ai riciclatori e non agli EPR) derivanti dalla vendita delle materie prime seconde. Sarebbe impossibile per gli EPR determinare il contributo ambientale al netto di ricavi spettanti non a loro, ma ad altri soggetti (riciclatori), ricavi di cui dunque gli EPR non beneficiano. Si concorda invece nella sostituzione del riferimento alla vendita delle "materie prime" con il riferimento alla "vendita

dei rifiuti”, poiché quello che gli EPR vendono sul mercato ai riciclatori sono ancora rifiuti (da riciclare) e non materie prime seconde (ossia già riciclate).

Emendamento: All’art. 7, comma 3, dello schema di correttivo, dopo la lett. c) è inserita la seguente: <<d) al comma 6, lett. f), dopo il secondo periodo e prima delle parole “Eventuali avanzi di gestione (...)”, è aggiunto il seguente periodo: *“La predetta contabilità dedicata deve essere adottata anche da parte dei sistemi di responsabilità estesa del produttore che gestiscano diverse tipologie di rifiuti soggette a diversi contributi ambientali”*.

Razionale: occorre prevedere al comma 6 lett. f) dell’art. 237 che la contabilità dedicata debba essere adottata, per ciascuna tipologia di imballaggio, anche da parte degli EPR che gestiscano diverse tipologie di imballaggi soggette a diversi contributi ambientali. Solo in questo modo è infatti possibile la verifica della congruità del valore del contributo ambientale fissato per una data tipologia di imballaggio, rispetto ai costi di gestione sostenuti dall’EPR per detta specifica tipologia. La contabilità separata a valle (ossia l’indicazione dei ricavi e dei costi specificamente riferiti ad una data tipologia di imballaggio) consente la verifica della congruità o meno del valore del contributo fissato (a monte) su quella specifica tipologia di imballaggio.

Emendamento: All’art. 7, comma 3, dello schema di correttivo, dopo la lett. d) inserita con l’emendamento precedente, è aggiunta la seguente: “e) al comma 6, lett. f), le parole *“Eventuali avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale non concorrono alla formazione del reddito”* sono sostituite dalle seguenti: *“Eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito”*.

Razionale: occorre prevedere sempre al comma 6 lett. f) dell’art. 237 che tutti gli avanzi di gestione, non solo quelli derivanti dal contributo ambientale, non concorrono alla formazione del reddito, esattamente come prevede già l’art. 224 TUA comma 4. Attualmente invece abbiamo due disposizioni in contrasto tra loro, una (art. 237 comma 6 lett. f) che prevede che solo gli avanzi da contributo ambientale non concorrono alla formazione del reddito, l’altra (art. 224, comma 4) che prevede invece che tutti gli avanzi di gestione accantonati (indipendentemente se derivanti dal contributo o dai ricavi dalla vendita ad asta dei rifiuti) non concorrono alla formazione del reddito.